

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009, n. 1199

L.R. 79/98 art. 18. Pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (Fi). Proponente Parco eolico Carpinaccio s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale;

Vista la Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Vista la L.R. 79/98 concernente “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale” ed in particolare l’articolo 18 che disciplina la pronuncia di compatibilità ambientale e ne definisce gli effetti;

Vista la deliberazione G.R. 9 febbraio 2009, n. 87 concernente “D.Lgs 152/2006 - Indirizzi applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”;

Vista la L.R. 40/2009;

Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 76/96 concernente la “Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi”;

Richiamata la deliberazione G.R. n. 356/01, che attribuisce alla Giunta medesima le competenze in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale regionale ex L.R. 79/98;

Visto che, ai sensi degli artt. 14 e segg. della L.R. 79/98, la Società Parco eolico Carpinaccio s.r.l., con nota del 06.05.2008, ha richiesto alla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate di cui all’art. 8 della legge regionale citata;

Rilevato che l’intervento di progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico, come tale contemplato nell’Allegato B1, punto 1, lettera f) “impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del

vento (centrali eoliche)”, della L.R. 79/98, e che nel caso specifico il proponente ha richiesto l’avvio della procedura di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’art. 14 della L.R. 79/98;

Dato atto che:

- la proponente Parco eolico Carpinaccio s.r.l. ha depositato la documentazione progettuale, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica anche presso le Amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 8 della L.R. 79/98 ed ha effettuato in data 07.05.2008 la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quotidiani “La Nazione” e “Il Sole 24 Ore”, pubblicazione che ha costituito avvio del procedimento in oggetto;

- la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico presso l’U.R.P. della Giunta Regionale per il periodo prescritto, e non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- sulla documentazione presentata, sono stati richiesti dal Settore VIA procedente i pareri delle Amministrazioni interessate (Provincia di Firenze, Comune di Barberino del Mugello, Comune di Firenzuola, Comunità montana del Mugello, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino del Fiume Reno), del Comune di Scarperia, della Regione Emilia-Romagna, della Autorità di Bacino del fiume Arno, nonché i contributi tecnici dell’ARPAT, dell’AATO n. 3 Medio Valdarno, di TERNA - Rete elettrica nazionale s.p.a e degli Uffici regionali competenti;

- a seguito di dette richieste, sono pervenuti pareri e contributi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, dell’Autorità di Bacino del Reno, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Firenzuola, della Provincia di Firenze, della Comunità Montana del Mugello, dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, dell’URTAT di Firenze, del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del settore Beni Paesaggistici, del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, del Settore Foreste e patrimonio agroforestale, del Settore Faunistico-venatorio, pesca dilettantistica, servizi alle imprese agricole, del Settore Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, del Settore Rifiuti e Bonifiche;

- il Comune di Barberino di Mugello, con propria nota del 03.07.2008, ha comunicato al Settore VIA di non essere in grado di esprimere il proprio parere entro il termine fissato, ed ha chiesto una proroga dei tempi allo scopo di procedere ad un’adeguata valutazione tecnica e ad un approfondito confronto con la cittadinanza e le realtà politiche e sociali locali;

- il Settore VIA, sulla scorta dell’esame della

documentazione presentata e dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, ha richiesto, con nota del 11.08.2008, documentazione integrativa del progetto e dello S.I.A.;

- a seguito di detta richiesta il Proponente ha depositato, in data 23.01.2009, documentazione integrativa;

- l'Ufficio procedente, avendo esaminato la documentazione integrativa ricevuta, ha ritenuto di richiedere, al riguardo, i pareri delle Amministrazioni interessate e della Regione Emilia-Romagna, nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM, della AATO n. 3 Medio Valdarno, e di vari Uffici regionali;

- a seguito di dette richieste, sono pervenuti i pareri della Provincia di Firenze, del Comune di Barberino di Mugello, del Comune di Firenzuola, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, della Regione Emilia-Romagna, dell'Autorità di Bacino del Reno, e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Programmazione forestale, del Settore Beni paesaggistici, del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale;

- a conclusione della fase istruttoria, in una conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, sono state raccolte e coordinate le valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale sotto il profilo dei vari impatti e dei vari aspetti disciplinari;

Visto il verbale della sopra menzionata conferenza di servizi interna, svoltasi in data 16.06.2009, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente l'espressione del parere non favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Settore procedente ha provveduto a comunicare al Proponente, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'espressione di una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi;

Visto che, con nota del 06.07.2009 assunta al protocollo regionale il 13.07.2009, la Società proponente ha formulato le proprie "Osservazioni ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241 del 1990";

Letto il documento suindicato e ritenuto di procedere all'esame del medesimo in considerazione di quella che è la specifica funzione dell'istituto del "preavviso di rigetto" previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, che, pur esprimendo - com'è noto - una indubbia garanzia di partecipazione del privato consentendogli di realizzare un effettivo contraddittorio in sede procedimentale, peraltro, operando in fase avanzata del procedimento, implica di dover considerare rilevanti quelle osservazioni che si sostanziano in un apporto collaborativo tale da far desistere eventualmente l'amministrazione dall'adottare

il provvedimento negativo preannunciato in relazione ai motivi ostativi comunicati al proponente;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover preliminarmente escludere ogni fondamento alla osservazione inerente la asserita limitazione del contraddittorio in seno al presente procedimento di VIA, così come espressa nel capitolo titolato "Rilievi preliminari" di cui al p. 2.1 del documento in esame, atteso che i rilievi svolti si risolvono fondamentalmente in una critica delle modalità di conduzione dell'istruttoria, le quali, invece - a ben guardare - dimostrano un'ottica di equo temperamento nell'operato dell'autorità procedente che, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di disporre di elementi istruttori (negativi) sufficienti e decisivi, tali da consentirle di per sé il ricorso all'istituto dell'art. 10 bis in parola, evitando un ulteriore aggravio del procedimento;

Dato atto che, quanto al merito delle osservazioni di cui trattasi, l'Ufficio procedente ha ritenuto di dover acquisire il pronunciamento di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria, provvedendo a trasmettere, allo scopo, con proprie note del 20.07.2009, le osservazioni e il verbale della suddetta conferenza di servizi interna;

Visto che con nota del 17.08.2009 assunta al protocollo in data 21.08.2009, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione relativa a "Monitoraggio degli effetti sull'avifauna: popolamento ornitico nidificante e studio della migrazione" e "analisi della presenza di chiropterici nel sito del Parco eolico Monte Citerna e Monte Spicchio";

Dato atto che, quanto al merito della ulteriore documentazione di cui sopra, l'Ufficio procedente ha ritenuto di dover richiedere con propria nota del 30.09.2009 il contributo tecnico della Provincia di Firenze e del settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana;

Visti i pareri e i contributi tecnici istruttori che, a seguito delle richieste di cui sopra, sono stati resi dalla Provincia di Firenze, dalla Comunità montana Mugello, dal Comune di Barberino del Mugello, dall'Autorità di Bacino del Reno, dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dalla AUSL Firenze, dall'ARPAT, dal Settore "Foreste e patrimonio agro-forestale", dal Settore "Tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale" e dal Settore "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali";

Considerato che, in particolare il Comune di Barberino del Mugello, nel proprio parere del 29.10.2009, si esprime come segue:

"... Esaminate le Osservazioni, e richiamato il

parere già inviato con nota 26 marzo 2009, prot. 6212 del 27.03.2009, si riporta il seguente parere relativo agli argomenti di competenza di questo Ente:

2.3 Paesaggio

Nella nota della Parco Eolico Carpinaccio Srl si fa riferimento alla strumentazione urbanistica comunale, e segnatamente all'art. 44 del Regolamento Urbanistico Comunale, il quale testualmente recita:

[...]

Art. 44. Impianti per la produzione di energia rinnovabile

[...]

a. Parco eolico monti Citerna e Spicchio

Quest'area è individuata all'interno dello studio di fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello su "Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della Comunità Montana del Mugello".

4. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure di cui alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39; per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 della predetta Legge, occorrerà il preventivo parere del Consiglio Comunale.

5. Il parere di cui sopra potrà accogliere motivate deroghe alle norme generali sulle aree boscate di cui all'art. 15 delle presenti NTA, purché gli interventi siano accompagnati da adeguate forme di compensazione ambientale.

Tale norma non annulla (né potrebbe legittimamente farlo) le limitazioni poste dal Piano Strutturale, il quale come già ricordato include l'area in esame all'interno del "Sistema territoriale montano" e dei subsistemi "Montano della Futa" e "della collina alta", territorio considerato (art. 19)

"... di alto valore paesistico, da valorizzare promuovendone una fruizione turistica regolamentata, con finalità ecologiche. A tal fine il R.U. promuoverà la formazione del Parco Territoriale della Dogana... Non si ammettono nuove edificazioni, se non quelle connesse all'attività agricola aziendale ai sensi della LR 64/95 ...";

inoltre l'area è compresa nel subsistema delle aree boscate, le quali costituiscono invariante ai sensi dell'art. 12 delle NTA del Piano Strutturale, cfr. art.12 "Invarianti strutturali relative al territorio rurale (art.16 P.I.T.): mentre all'art.42 "Il subsistema delle aree boscate: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico" vengono individuati i seguenti indirizzi:

"... Le aree boscate dovranno essere tutelate, limitando i disboscamenti o i tagli estesi del sottobosco. Si ammetteranno gli interventi tradizionali di diradamento, nei limiti delle leggi vigenti, a condizione che ciò non comporti modificazioni degli assetti geomorfologici. Nel subsistema è vietata la nuova edificazione ivi compresa quella prevista dalla L.R. 64/95, se non per servizi non altrimenti localizzabili, necessari alla gestione dei

parchi e delle aree protette di cui all'art.15, comma 1, quali punti informativi, servizi igienici, chioschi ristoro, piccoli magazzini ecc. E' prescritto:

-

- il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate, solo all'interno di progetti di recupero ambientale di situazioni degradate o per la realizzazione di piste verdi in funzione antincendio."

Le prescrizioni del Piano Strutturale peraltro risultano recepite dall'art.67 delle NTA del Regolamento Urbanistico: "Aree agricole speciali: Parco della Dogana", che definisce tale area come

"... volano per la rinaturalizzazione del territorio montano, una volta chiusa la stagione dei cantieri della Variante di Valico, e come valorizzazione delle risorse della montagna...",

e subordina ogni intervento ad

"... una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

"....."

c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;

d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;

e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed icriniali;

Il riferimento alle "... motivate deroghe" di cui al medesimo art. 44 non può inoltre trovare applicazione in presenza di un intervento avente carattere areale e non puntuale, quale quello in esame, tale da interessare uno sviluppo di circa 4 km interamente in area boscata.

Quanto al merito delle valutazioni paesistiche, si espone di seguito il parere espresso dal Collegio Comunale per il Paesaggio nella seduta del 14 ottobre 2009:

Premesso che:

l'intervento proposto incide su un'area caratterizzata da boschi a prevalenza di faggio, in gran parte costituiti da faggete e in piccola parte da boschi misti di conifere e latifoglie mesofile, che costituiscono un tipico elemento del paesaggio naturale della montagna appenninica toscana di quota inferiore quale l'Appennino Tosco-Emiliano;

l'area è inoltre compresa nel Parco della Dogana, individuato nel Piano Strutturale come ambito a vocazione turistica, naturalistica e forestale;

è caratterizzata da una morfologia particolarmente acclive, e da assenza di infrastrutture ad eccezione della strada comunale che unisce i punti 12/16;

è già impattata dalla presenza dell'A1, la quale occupa peraltro quote molto inferiori a quelle in esame

e con estesi tratti in galleria; la costruenda Variante di Valico nel tratto in esame è interamente in galleria;

si fa rilevare che:

l'impatto dell'intervento non è di tipo puntuale ma territoriale, trattandosi di un sistema continuo costituito da ampie piazzole, strade e consistenti movimenti di terra; che tale sistema impatta su aree di alto pregio naturale e paesaggistico, interessando un crinale e due vette, alterandolo in modo permanente;

si ritiene pertanto che

il rapporto costi/benefici tra la produzione di energia eolica "pulita" e la distruzione permanente di un ambiente ancora integro risulti negativo;

siano da condividere i pareri espressi dal Comune di Barberino di Mugello e dalla Regione Toscana, evidenziando in particolare il contrasto con il P.S. comunale;

si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'intervento, con l'eccezione della sola zona interessata dai generatori 12/13/14/15/16, in quanto già servita da viabilità carrabile, e caratterizzata da una morfologia meno acclive e da una copertura boscata di minore pregio.

Ad integrazione del parere citato si riporta l'analisi dei caratteri naturalistici dell'area interessata che costituisce allegato al parere del Collegio Comunale per il Paesaggio:

Il progetto si inserisce in un sistema caratterizzato da boschi a prevalenza di faggio; sono ecosistemi forestali presenti in Toscana nella fascia altimetrico-vegetazionale a cavallo dei 1000 m di altitudine; per ca. il 90% si tratta di boschi governati a ceduo, per la restante frazione di boschi governati a fustaia.

In Mugello, quindi, sono presenti, a sprazzi, soltanto sulle vette e sui passi appenninici.

Nel Comune di Barberino di Mugello, in particolare, dato che i caratteri ecologici dei Monti della Calvana non consentono l'affermazione di questi popolamenti forestali, le faggete si ritrovano soltanto nei pressi del Passo della Futa dove, oltretutto, sono governate a fustaia o in conversione a fustaia: le faggete della Futa, pertanto, sono da ritenersi un non comune elemento naturalistico del paesaggio.

Inoltre, trovandosi nella fascia sommitale della sezione mugellana dell'Appennino Tosco-Emiliano, i popolamenti di faggio barberinesi radicano proprio nel pieno del loro habitat: oltre alla rarità, quindi, posseggono quindi un buon grado di naturalità. Di più, trattandosi, nel caso di specie, di faggete che vegetano in ambienti oligotrofici (che offrono, cioè, scarso nutrimento agli organismi ospitati), si tratta di ecosistemi più delicati che si reggono su equilibri delicati e fragili che possono essere facilmente compromessi.

Faggete rare, naturali e fragili, quindi.

Il progetto in questione andrebbe oggettivamente ad alterare lo stato naturale dei boschi interessati, in gran

parte costituiti da faggete e in piccola parte da boschi misti di conifere e latifoglie mesofile. La materiale realizzazione (cantierizzazione e edificazione) di un vero e proprio polo industriale nel bel mezzo della montagna (n. 16 aerogeneratori, oltre 5,5 km di viabilità, e varie opere connesse) provocherebbe:

- in termini quantitativi, la riduzione di oltre 50 ha di superficie boscata (in larga parte coperti da faggete governate a fustaia);

- in termini qualitativi, l'introduzione di una quantità massale di materiali artificiali, col rischio di serie alterazioni dei cicli vitali della vegetazione e degli animali: considerando le sole piazzole alla base delle torri (m 40x35x3), nei 4 km complessivi su cui si distribuisce l'impianto verrebbero immessi quasi 70.000 mc di calcestruzzo. Non può escludersi che la lenta ma inesorabile degradazione della materia inorganica operata nel lungo periodo dagli agenti biologici e meteorici possa cagionare il rischio di avviare una possibile contaminazione del suolo e del sottosuolo con introduzione di sostanze chimiche inorganiche nei cicli biogeochimici naturali, con sicuri riflessi sulla flora, sulla fauna e sui rapporti ecologici.

- in termini di assetto idrogeologico, le faggete in questione sono dei tipici boschi di protezione che si trovano ed ammantano proprio la fascia di crinale della montagna, ossia la porzione alta del bacino imbrifero, che costituisce una zona particolarmente critica per la regimazione delle acque.

L'alterazione del sistema idraulico prodotta dalle trasformazioni di cui sopra dovrebbe essere affrontata prevedendo la realizzazione di un'adeguata rete di opere di sistemazione idraulica lungo tutto il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento.

2.4 Suolo e sottosuolo

Circa il sito individuato per il recapito dei materiali di scavo, si ribadisce che il piano di recupero della cava di Montecarelli non contempla l'acquisizione dall'esterno di materiale.

Pertanto quanto previsto dal progetto non è ad oggi compatibile con l'autorizzazione emessa a carico della Soc. Mugello Cave. Stesso dicasi per quanto attiene al materiale inerte di approvvigionamento, il quale non può identificarsi con quello generato dalla coltivazione della medesima cava in quanto ad oggi l'attività di cava risulta interrotta.

2.5 Risorsa idrica

Ai fini di una puntuale verifica delle criticità idrogeologiche, e dell'espressione di un parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico si rileva che la documentazione presentata non può considerarsi esaustiva.

È necessario che il progetto definitivo sia accompagnato da una relazione di fattibilità geologico-geotecnica di maggiore dettaglio (art. 75 – Regolamento forestale, Reg. Toscana DPGR 48/R dell'8.8.2003)

rispetto all'elaborato E5 - Studio geologico-geotecnico presentato. Lo studio deve infatti contenere indagini geologiche di dettaglio per ogni intervento previsto sulla viabilità esistente, sulla nuova viabilità, sulle piazzole e quindi sull'area interessata dal posizionamento del singolo aerogeneratore.

Visto inoltre il particolare contesto in cui si interviene, caratterizzato anche dalla presenza di zone a pericolosità geomorfologica G4 che interessano la nuova viabilità, e le dimensioni e tipologia degli interventi, occorre :

- evidenziare e dettagliare le opere di sistemazione e consolidamento (individuare la tipologia e allegare i relativi dettagli progettuali)

- effettuare le necessarie verifiche di stabilità del pendio, sia sulla viabilità, sia sui singoli interventi

- definire i sistemi di regimazione delle acque superficiali, presenza di eventuali guadi

- predisporre planimetrie e sezioni in scala maggiore rispetto a quelle allegate al definitivo, per permettere una corretta valutazione sia degli interventi lineari che puntuali in termini di sbancamenti e riporti, sistemazioni ambientali, disboscamenti (definiti nella loro estensione)

Clima acustico

Si ribadisce che l'intervento risulta incompatibile con il vigente PCCA.

In conclusione, si ritiene che la documentazione fornita dai proponenti a corredo delle proprie Osservazioni non contenga elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di VIA in oggetto, e si ribadisce il PARERE CONTRARIO di questo Comune all'intervento denominato "Parco Eolico Monte Spicchio e Monte Citerna", con l'eccezione della sola zona interessata dai generatori 12/13/14/15/16;

Considerato altresì che la Comunità Montana Mugello, nel proprio parere del 07.08.2009, in ordine alle osservazioni presentate dal Proponente, si esprime come segue:

"- in merito al rimboscimento compensativo, si dà atto che nelle integrazioni presentate la superficie forestale soggetta a trasformazione è stata dettagliatamente indicata ed è stata fornita indicazione della volontà di compensare le superfici forestali trasformate mediante la realizzazione di rimboschimenti compensativi all'interno del territorio comunale di Barberino di Mugello. Tuttavia per gli aspetti di dettaglio si rimanda ad un piano di rimboschimenti da presentare contestualmente al progetto esecutivo. In assenza di tale dettaglio, come già indicato con la nostra nota prot. n. 2450 del 06/03/09, la Comunità Montana Mugello non ha gli elementi per esprimere il proprio parere. Gli elaborati necessari per valutare gli imboschimenti compensativi, sono indicati all'art. 81 del regolamento forestale (D.P.G.R. 48/R 2003) e consistono in:

- * localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboscimento compensativo, nonché

titolo di possesso della stessa;

- * superficie, destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

- * modalità (specie forestali da impiegare, densità e schema di impianto, lavorazioni del terreno, età e qualità del materiale vivaistico da utilizzare, modalità di messa a dimora, sistemi di protezione degli impianti per prevenire i danni alla fauna selvatica) e tempi di realizzazione del rimboscimento, nonché programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi l'impianto;

- * costi di realizzazione del rimboscimento compensativo, mediante la predisposizione di un computo metrico estimativo.

Tali elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato, avente competenza professionale nel settore.

Analoga richiesta era stata già avanzata dalla Comunità Montana con nota protocollo n. 8098 del 03/07/08, invitando il proponente a fornire quanto richiesto nell'ambito della progettazione esecutiva;

- in merito alla richiesta avanzata dal proponente di rimettere all'istruttoria del procedimento di autorizzazione unica l'acquisizione dei vari premissi e nulla osta non indispensabili per il rilascio di Via, si esprime parere favorevole all'inserimento del parere ai fini del rimboscimento compensativo, di competenza di questa Comunità Montana, all'interno del procedimento unico, purché, data la connessione che esso registra con il parere ai fini del vincolo idrogeologico, di competenza delle amministrazioni comunali, anche l'acquisizione di quest'ultimo parere segua il medesimo iter";

Considerato che, inoltre, la Provincia di Firenze, nel proprio parere del 01.09.2009, in ordine alle osservazioni presentate dal Proponente, conferma il parere precedentemente espresso sul progetto;

Considerato altresì che la medesima Provincia di Firenze nel proprio parere del 02.11.2009, in ordine all'ulteriore documentazione di cui sopra relativa a "Monitoraggio degli effetti sull'avifauna: popolamento ornitico nidificante e studio della migrazione" e ad "Analisi della presenza di chiroterri nel sito del Parco eolico Monte Citerna e Monte Spicchio", ritiene che la localizzazione esterna ad aree protette "non esclude che l'impatto sulle popolazioni ornitiche e di Chiroterri sia significativo", ed esprime le seguenti considerazioni:

"Il monitoraggio ante operam, eseguito per un solo anno di osservazioni anziché per 18 mesi, non è escluso che possa essere sufficiente. Colpisce una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l'aquila (in media l'impatto di più di un esemplare ogni 4 anni, per una specie i cui individui raggiungono la maturità sessuale solo a 4-5 anni di età, e il cui successo riproduttivo difficilmente supera 1 piccolo

all'involto per ogni nidata, peraltro non costantemente annuale). L'aquila è una specie di elevatissimo pregio naturalistico, che presenta un ampio home range, ed è segnalata nella scheda natura 2000 entro il SIC IT5140003 Conca di Firenzuola: non si può tollerare una diminuzione significativa, tanto meno all'interno di aree SIC. Anche per il Biancone, specie di valenza protezionistica elevata, sono stati stimati impatti negativi, seppur apparentemente non enormemente significativi. Risultando comunque, nella letteratura specializzata, una gamma diversificata di stime statistiche degli impatti dei parchi eolici sulle popolazioni ornitiche, con risultati di stima assai diversi a seconda dell'algoritmo adottato, e vigendo quindi un'incertezza di fondo sul reale impatto dell'impianto di cui in oggetto sulle popolazioni locali e migratrici, si chiede che, qualora venga approvato il parco eolico di cui in oggetto, la popolazione di aquile venga monitorata nell'area SIC IT5140003, al fine di verificarne l'assenza di impatto nello stesso SIC, mentre tutte le specie di Uccelli (nidificanti, stanziali, migratori, svernanti, erratici) siano monitorate sia nell'area di installazione del parco eolico che in quella di confronto; il tutto secondo modalità concordate anche con la provincia, ma che comunque, dato anche il ridotto periodo di osservazioni effettuato ante operam, possano consentire rilevazioni statisticamente elaborabili su base annuale nei primi 5 anni di attività del parco eolico, e su base triennale per tutto il periodo successivo di esercizio del parco eolico”;

Considerato altresì che il Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”, nel proprio contributo tecnico del 03.12.09., si esprime come segue:

“Il progetto in esame risulta esterno a Siti di Importanza Regionale (SIR 36 Sasso di Castro e Montebeni IT 5140002, SIR 37 Conca di Firenzuola IT5140003, SIR 38 Giogo Colla Casaglia IT5140004 e SIR 40 La Calvana IT5150001 ai sensi della L.R. 56/00 classificati anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat) e limitrofo al Passo della Futa che, nelle ‘Linee guida per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana’, viene individuato come area non opportuna per la realizzazione di impianti eolici ‘in quanto valico appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di notevoli contingenti di avifauna migratoria’.

I dati presentati nel documento “Monitoraggio degli effetti sull'avifauna” (popolamento ornitico nidificante e studio della migrazione) si riferiscono alla stagione post-riproduttiva 2008 e a quella primaverile 2009.

Per la migrazione autunnale sono state realizzate 11 giornate di osservazione distribuite nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008, per la migrazione pre-riproduttiva sono state effettuate 10 giornate di osservazione nei mesi di aprile e maggio 2009, riportando i dati in due tabelle e specificando che si tratta di contatti e non del numero di individui.

Per ciascuna tipologia di osservazione è stata fornita una stima delle altezze di volo suddivisa in tre categorie: inferiore a 50 metri, tra 50 e 100 metri e superiore a 100 metri.

Per il censimento degli uccelli nidificanti, nel corso della stagione riproduttiva, sono state realizzate quattro uscite sul campo (11 e 12 maggio, 12 e 19 giugno) ed è stata realizzata una tabella in cui si riporta l'elenco delle specie inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nella Lista Rossa e nell'Allegato A della L.R. 56/00.

Ciò premesso, il monitoraggio ha fatto evidenziato la ‘presenza di un popolamento di rapaci diurni nidificanti abbastanza diversificato, a cui si aggiungono individui di aquila reale, falco pellegrino e biancone, che pur nidificando in altre zone, frequentano comunque il sito, anche durante il periodo riproduttivo sottolineando inoltre che il sito sembra rivestire una certa importanza, in particolare nel periodo autunnale, come area di caccia per l'aquila reale’, individuando come l'area interessata dal progetto si inserisca in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di quattro Siti di Interesse Comunitario (SIR 35 Passo della Raticosa, Sassi di S. Zanobi e della Mantessa, Conca di Firenzuola, SIR 36 Sasso di Castro e Monte Beni, SIR 37 Conca di Firenzuola e SIR 38 e Giogo - Colla di Canaglia), per i quali, tenuto conto delle caratteristiche e problematiche simili, è stato individuato nella DGR 644/04 uno strumento di gestione coordinato finalizzato al raggiungimento generale degli obiettivi della Direttiva Habitat.

Dunque considerato che i suddetti siti Natura 2000 sono stati istituiti anche e soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legate ad ambienti aperti, soprattutto di media e alta montagna, oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat e in rarefazione in buona parte del loro areale, oltre a numerose specie di rapaci che utilizzano i pascoli e le praterie come aree di alimentazione nonché delle criticità emerse nell'analisi dei dati del monitoraggio è necessario che ai fini dell'autorizzazione sia presentato:

1. un progetto definitivo circa gli interventi di gestione e miglioramento ambientale dei pascoli e degli ambienti aperti che dovrà fornire le necessarie garanzie in termini di efficacia nonché di concreta fattibilità degli interventi stessi relativamente, in particolare, alle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi e all'effettiva disponibilità dei terreni.

2. un progetto definitivo circa gli interventi di sistemazione a verde, attraverso l'impianto di specie autoctone possibilmente di provenienza locale (nel caso specifico arbusti), delle aree di inserimento degli aerogeneratori al fine di non favorire l'utilizzo di dette zone quali territori privilegiati di caccia da parte delle specie di rapaci da tutelare.

3. un piano di monitoraggio, di durata quinquennale, dell'impatto sull'avifauna e sulla chiroterofauna, la cui

congruità deve essere verificata oltre che dal Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientale della Regione Toscana anche dai competenti Uffici della Provincia di Firenze. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere periodicamente presentati dalla Società istante al Settore scrivente ed ai competenti Uffici della Provincia di Firenze affinché, sulla base dei risultati, si possano indicare gli interventi eventualmente necessari a evitare detti impatti, ivi compreso il blocco di uno o più generatori nei periodi dell'anno in cui il numero di mortalità superi una o più soglie";

Considerato che il Settore Foreste e patrimonio agro-forestale, nel proprio contributo tecnico del 03.08.2009 si esprime come segue:

"Le richieste effettuate nella nostra nota prot. AOO-GRT/170501/G.30.10 del 20.06.2008, erano state puntualmente soddisfatte nella documentazione integrativa presentata dal proponente. La Conferenza di servizi interna del 16.06.2009 ha ritenuto di dare un parere non favorevole a tale posizione è stata condivisa. Le osservazioni del proponente ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. non comportano nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Programmazione Forestale";

Considerato che la AUSL Firenze nel proprio contributo tecnico del 20.07.2009, si esprime come segue:

"In relazione alle osservazioni presentate non si rilevano ulteriori temi di interesse di questa U.F. e pertanto si ritiene che, fatte salve le valutazioni degli altri Enti, non vi siano motivi ostativi dal punto vista igienico – sanitario a condizione che, in caso di esito favorevole della conferenza:

- nei primi sei mesi di esercizio, sia eseguito un monitoraggio del rumore prodotto presso i recettori più esposti e siano previsti idonei accorgimenti tecnici necessari per riportare il rumore prodotto entro i limiti previsti dalla normativa vigente in caso di superamento di tali limiti, compresa l'installazione di infissi speciali alle finestre degli edifici disturbati e la disattivazione e/o limitazione funzionale dei generatori interessati;

- durante le fasi di costruzione dell'impianto siano previsti sistemi di rilevazione di eventuali impatti sulla risorsa idrica e siano adottati provvedimenti per eliminare le conseguenze di tali impatti, compresa la fornitura sostitutiva della risorsa agli interessati";

Considerato che l'ARPAT nel proprio contributo tecnico del 24.08.2009, si esprime come segue:

"In merito alle osservazioni del Proponente del parco Eolico "Monte Spicchio e Monte Citerna" riguardo alla valutazione non favorevole espressa dal settore VIA della Regione Toscana alla realizzazione dell'opera, si osserva quanto segue:

1. CONTRIBUTO DELLA RIFLESSIONE SULLA FACCIATA

Nel calcolo del livello di emissione atteso ai ricettori deve essere considerato il contributo della riflessione di facciata, in quanto la verifica del rispetto di tale limite (DPCM 14/11/97, Tab. B dell'Allegato) viene eseguita posizionando il microfono ad almeno 1 metro dalla facciata, così come definisce il D.M. 16/03/98, Allegato B - punto 6. A tale distanza il contributo offerto dalla facciata è cautelativamente valutato pari a 3 dB, come anche indicato nella norma UNI 9884/97 al paragrafo 6.4.

Se il tecnico, nelle stime che ha presentato, non ha considerato il contributo al rumore dovuto alla presenza della facciata, ha sottostimato, a nostro giudizio, di 3 dB l'impatto delle attività del parco eolico sui recettori presenti nell'area.

2. SCELTA DELLE POSTAZIONI DI MISURA DEL RUMORE RESIDUO

Si ritiene che le misure di rumore residuo effettuate dal tecnico per la caratterizzazione del clima ante operam non siano rappresentative del rumore residuo effettivamente presente presso i recettori che sono situati intorno all'area del futuro Parco eolico. In particolare la misura nell'area del parco, in corrispondenza degli aerogeneratori 6-7, non dà indicazioni utili in quanto nell'area non sono presenti recettori, mentre quella effettuata presso il Campeggio di Firenzuola, ad una distanza di circa 1 km dall'aerogeneratore 16 e ad una quota superiore rispetto a quella del Parco, non può essere considerata rappresentativa del rumore residuo dei recettori ubicati sotto il Parco eolico, a distanze inferiori. Inoltre, tali misure sono state eseguite esclusivamente in periodo diurno quando, invece, per gli aerogeneratori non è escluso il funzionamento anche in periodo notturno. Per questo motivo è stato chiesto di ripetere le misure di rumore residuo, sia in periodo diurno, che notturno, presso i recettori individuati in planimetria con i numeri 9-11-12-13.

3. STIMA DEL RUMORE RESIDUO LEGATA ALLA VELOCITÀ DEL VENTO

Con riferimento alle considerazioni svolte dal tecnico relativamente alla relazione fra rumore residuo e velocità del vento si segnala quanto segue:

- Nella richiesta di integrazioni non viene messo in dubbio il legame fra velocità del vento e rumore residuo, ciò che viene contestato è la metodologia seguita dal tecnico per la determinazione di tale correlazione. Infatti, dato che la relazione fra rumore residuo e velocità del vento dipende essenzialmente da:

1. L'interazione del vento con l'ambiente circostante (alberi, strutture verticali, ecc.), specifico della posizione del recettore;

2. la velocità del vento rilevata presso il recettore ad altezze ad esso similari;

metodologie quali quelle utilizzate dal tecnico che

si riferiscono a curve di correlazione fra velocità del vento e rumore residuo ottenute da costruttori di turbine eoliche, secondo le modalità di misura, indicate dalla ISO 61400 per la determinazione della potenza sonora degli aerogeneratori, riteniamo risultino non applicabili.

- La ISO 61400 determina la correlazione fra velocità del vento misurata a 10 m di altezza in prossimità dell'aerogeneratore e rumore residuo presso la postazione di misura in condizioni decisamente specifiche. La normativa, infatti, fa riferimento ad una limitata distanza sorgente/punto, di misura (valutata in pianta) correlata alle dimensioni dell'aerogeneratore ($R0 = 125$ m per una Vesta V90 2 MW), ad una misura effettuata con piastra riflettente a terra e ad altre specifiche condizioni di misura volte a limitare gli effetti di sorgenti estranee all'aerogeneratore in studio (come auspicabile visto che la normativa in oggetto è orientata alla misura della potenza sonora della sorgente specifica). Tali condizioni non sono direttamente confrontabili con le condizioni effettive che si verificheranno presso i recettori impattati laddove la presenza di specifiche condizioni orografiche e l'influenza delle condizioni dell'ambiente circostante non permettono una diretta correlazione con la velocità del vento misurata a 10 m di altezza in prossimità del generatore eolico.

- Una correlazione con la velocità del vento più attendibile dovrebbe prevedere la misurazione della velocità del vento direttamente in prossimità del recettore tramite un anemometro posto in prossimità della postazione di misura (da svolgere in contemporanea con l'anemometro del sito eolico), con il quale correlare le misure di rumore svolte. Anche in questa modalità, tuttavia, sono necessarie misure di lungo periodo (al fine di coprire un campo sufficientemente ampio di velocità/direzioni del vento) ed una accurata post-elaborazione dei dati (eliminazione di outliers, classificazione dei dati, ecc.), al fine di ottenere una serie di dati correlabili con la velocità del vento.

Alla luce di queste ulteriori valutazioni, si conferma quanto già indicato nel precedente contributo istruttorio”;

Considerato che tutti gli altri pareri e contributi tecnici sopra indicati confermano a loro volta, alla luce delle citate osservazioni del Proponente, quanto precedentemente espresso rispettivamente nei pareri e nei contributi già formulati;

Considerato che, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, dall'esame delle osservazioni del Proponente e dai pareri e contributi acquisiti emerge che gli elementi aggiuntivi in esse contenuti non sono atti a permettere l'espressione di un giudizio favorevole sulla compatibilità dell'intervento in relazione alla componente paesaggio, come rilevato nel parere sopra riportato del Comune di Barberino di Mugello, e in particolare nel parere

decisamente contrario in esso contenuto, espresso dal Collegio Comunale per il Paesaggio nel quale viene fatto rilevare l'alto pregio naturale e paesaggistico dell'area che verrebbe alterata in modo permanente, nonché la rarità e il grado di naturalità delle formazioni boschive che verrebbero pregiudicate;

Considerato inoltre che, sotto il profilo dell'impatto sull'avifauna, dall'esame dei citati documenti “Monitoraggio degli effetti sull'avifauna: popolamento ornitico nidificante e studio della migrazione” e “Analisi della presenza di chirotteri nel sito del Parco eolico Monte Citerna e Monte Spicchio”, si evidenzia che:

- il sito è caratterizzato dalla “presenza di un popolamento di rapaci diurni nidificanti abbastanza diversificato, a cui si aggiungono individui di aquila reale, falco pellegrino e biancone, che pur nidificando in altre zone, frequentano comunque il sito, anche durante il periodo riproduttivo”;

- “il sito sembra rivestire una certa importanza, in particolare nel periodo autunnale, come area di caccia per l'aquila reale”;

- “L'area interessata dal progetto si inserisce in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico, testimoniato dalla presenza di quattro SIC (Passo della Raticosa, Sassi di S. Zanobi e della Mantessa, Conca di Firenzuola, Sasso di Castro e Monte Beni e Giogo - Colla di Casaglia), istituiti anche, e soprattutto, per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legate ad ambienti aperti, soprattutto di media e alta montagna, oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat e in rarefazione in buona parte del loro areale”;

Considerato che i suddetti siti Natura 2000 sono stati istituiti anche e soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legate ad ambienti aperti, soprattutto di media e alta montagna, oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat e in rarefazione in buona parte del loro areale, oltre a numerose specie di rapaci che utilizzano i pascoli e le praterie come aree di alimentazione;

Considerato altresì che dai dati sul rischio di collisione per le specie di rapaci osservate nell'area di studio, riportati nel medesimo documento “Monitoraggio degli effetti sull'avifauna: popolamento ornitico nidificante e studio della migrazione”, risulta, come sottolineato nel citato parere della Provincia di Firenze, “una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l'aquila (in media l'impatto di più di un esemplare ogni 4 anni, per una specie i cui individui raggiungono la maturità sessuale solo a 4-5 anni di età, e il cui successo riproduttivo difficilmente supera 1 piccolo all'involo per ogni nidata, peraltro non costantemente annuale)”. Nel caso dell'aquila trattasi,

come evidenziato sempre nel citato parere, di *“una specie di elevatissimo pregio naturalistico, che presenta un ampio home range, ed è segnalata nella scheda natura 2000 entro il SIC IT5140003 Conca di Firenzuola: non si può tollerare una diminuzione significativa, tanto meno all'interno di aree SIC”*;

Considerato che, in relazione al potenziale impatto del progetto in esame sulla popolazione di Aquila Reale (*Aquila Chrysaetos*), attesa la limitata consistenza di tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che anche una limitata mortalità aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci (come riconosciuto nello stesso studio presentato dal proponente, ove vengono proposte esclusivamente misure di compensazione);

Ritenuto che, per quanto sopra, in applicazione del principio di precauzione, l'impatto del progetto in esame sulla popolazione di Aquila Reale non sia accettabile, anche in considerazione del fatto che esso va a sommarsi all'impatto su altre specie ornitiche di pregio minacciate e in rarefazione;

Ritenuto che, per quanto riguarda l'impatto sull'avifauna, il progetto in esame, alla luce della documentazione aggiuntiva presentata dal proponente, sia da valutarsi non compatibile per le ragioni sopra esposte;

Ritenuto che, per quanto riguarda l'analisi di alternative di localizzazione e gli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto territoriale, le citate osservazioni e l'altra documentazione aggiuntiva presentate dal proponente non rechino elementi atti a modificare quanto conclusivamente espresso in proposito nella richiamata conferenza di servizi interna agli Uffici regionali del 16.06.2009;

Ritenuto, per quanto riguarda la compatibilità ambientale del progetto in esame, di condividere le valutazioni espresse nel citato verbale della Conferenza di servizi interna del 16.06.2009, tenuto conto anche di quanto ulteriormente e diversamente considerato ed esposto nel presente atto in merito alle osservazioni e all'altra documentazione aggiuntiva presentate dalla Società Parco eolico Carpinaccio s.r.l.;

Dato atto che, costituendo il giudizio non favorevole di cui sopra presupposto sufficiente e decisivo per una pronuncia negativa della Giunta Regionale circa l'impatto ambientale del progetto in esame, rimane escluso il ricorso alla conferenza di servizi per il rilascio contestuale,

insieme alla pronuncia di compatibilità ambientale, delle autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico e del vincolo idrogeologico;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 79/98, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), proposto dalla Parco eolico Carpinaccio s.r.l., secondo le ragioni esposte nel verbale della Conferenza di servizi interna del 16.06.2009, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), che vengono integrate e precisate, in relazione all'esito dell'esame svolto in merito alle osservazioni prodotte ex art. 10-bis della L. 241/90, da quanto esposto nella parte narrativa del presente atto;

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Provincia di Firenze, al Comune di Barberino del Mugello, al Comune di Firenzuola, alla Comunità Montana del Mugello, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, alla Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, all'Autorità di Bacino del Reno, all'Autorità di bacino del Fiume Arno, al Servizio VIA della Regione Emilia Romagna, all'ARPAT, al Settore Miniere ed Energia, al Settore Programmazione Forestale, al Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela del Lavoro, al Settore Rifiuti e Bonifiche, al Settore Infrastrutture di trasporto strategiche per lo Stato e la Regione, al Settore Indirizzi per il Governo del Territorio, al Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, al Settore Tutela dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione e Controllo
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

Riunione del 16 giugno 2009

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ex artt. 14 e segg. della L.R. 79/98, sul Progetto di "Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna" nei Comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola (FI).

Proponente: Parco Eolico Carpinaccio srl

VISTI

- **La Legge Regionale 3 settembre 1996 n. 76** (*Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi*);
- **L'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*);
- **La Legge Regionale 3 novembre 1998 n.79** (*Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1068** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 "Norme per l'applicazione della VIA". Approvazione nuovo testo linee guida di cui all'art.22 "Disposizioni attuative delle procedure"*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 20 settembre 1999 n.1069** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 "Norme per l'applicazione della VIA". Approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all'art.22 "Disposizioni attuative delle procedure"*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 693** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 procedura unica integrata*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 1999 n. 696** (*L.R. 3 novembre 1998 n.79 Modalità di comunicazione e di deposito dei progetti da sottoporre a procedimento regionale di VIA*);
- **La Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 356** (*Procedimento regionale di VIA ex artt. 14 e seguenti L.R. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta Regionale*);
- **Il D.Lgs. 152/2006**;
- **Il D.Lgs. 4/2008**;
- **Il D.P.R. 12 aprile 1996** (*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1 della L.22.02.1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*);
- **Il D.P.C.M. 3 settembre 1999** (*Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento*);
- **Il D.P.C.M. 1 settembre 2000** (*Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999*);
- **La L.R. 8 gennaio 2009, n. 1** "*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*";
- **Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 27 ottobre 2003 n. 203** (*Adempimenti relativi all'articolo 27, comma 5, della L.R. 44/2003*);
- **Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 28 novembre 2003 n. 7087** (*Direzione Generale della Presidenza. Costituzione settori e posizioni dirigenziali individuali*);
- **Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 3 dicembre 2003 n. 7366** (*Attribuzione responsabilità delle strutture organizzative dirigenziali - Aree di coordinamento, settori e posizioni individuali - costituite all'interno della Direzione Generale della Presidenza*);

PREMESSO

che la Società Parco eolico Carpinaccio s.r.l. , con nota del 06.05.2008, ha richiesto alla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola, provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della legge regionale citata (Provincia di Firenze, Comune di Barberino di Mugello, Comune di Firenzuola, Comunità Montana del Mugello, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di bacino del fiume Reno);

che in data 07.05.2008 il Proponente ha effettuato la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui quotidiani "La Nazione" e "il Sole 24 Ore" e che tale data ha costituito avvio del procedimento in oggetto;

che in data 16.05.2008, presso la sala consiliare del Comune di Barberino di Mugello, si è svolta la presentazione pubblica del progetto;

che la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P. della Giunta Regionale e le altre sedi previste dalla DGR 696/1999 e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

che l'intervento di progetto riguarda la realizzazione di una impianto eolico, come tale rientrante nella tipologia di opera di cui alla lettera f) "*impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)*" del punto 1 dell'Allegato B1 della LR 79/98, nella specie sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale su richiesta del Proponente;

che a fronte dell'avvio del procedimento di VIA, il Settore VIA procedente, con note del 12.05.2008, ha richiesto sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza i pareri delle Amministrazioni interessate precedentemente individuate, del Comune di Scarperia e dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, nonché i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS - GIM", dell'URTAT di Firenze, dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 3 Medio Valdarno, di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di vari Uffici regionali;

che il Settore VIA, con nota del 13.05.2008, ha richiesto parere alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della LR 79/98, in quanto l'intervento in oggetto è suscettibile di produrre impatti sull'ambiente della Regione suddetta;

che con nota del 19.05.2008 lo Studio Legale Stancanelli – Checchi, su incarico della società Parco eolico Carpinaccio s.r.l., ha invitato il Settore VIA "*a procedere nell'esame della richiesta valutazione di impatto ambientale, senza attendere il richiesto parere alla regione Emilia Romagna, trattandosi di un ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo, non sussistendo i presupposti di legge per il coinvolgimento di altra Regione*";

che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, con propria nota del 23.05.08, ai fini di acquisire le necessarie valutazioni di competenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, ha segnalato al Settore VIA l'opportunità di avvisare in via preliminare del procedimento in corso le competenti strutture della Regione Emilia Romagna;

che in data 25.06.2008 è stato effettuato il sopralluogo alla presenza del Proponente e dei tecnici della Provincia di Firenze;

che sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, dell'Autorità di Bacino del Reno, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Firenzuola, della Provincia di Firenze, della Comunità Montana del Mugello e i contributi tecnici dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", dell'URTAT di Firenze, del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del settore Beni Paesaggistici, del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, del Settore Foreste e patrimonio agroforestale, del Settore Faunistico-venatorio, pesca dilettantistica, servizi alle imprese agricole, del Settore Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, del Settore Rifiuti e Bonifiche;

che il Comune di Barberino di Mugello, con propria nota del 03/07/2008, ha comunicato al Settore VIA di non essere in grado di esprimere il proprio parere entro il termine fissato, ed ha chiesto una proroga dei tempi allo scopo di procedere ad un'adeguata valutazione tecnica ed un approfondito confronto con la cittadinanza e le realtà politiche e sociali locali;

che il Settore VIA, con nota del 11/08/2008, ha richiesto alla Società proponente documentazione integrativa del progetto e dello S.I.A.;

che il Settore VIA, con nota raccomandata A/R del 17/09/2008, ha trasmesso al Proponente i documenti amministrativi da lui richiesti con nota del 22/08/2008 - Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e 25, Legge n. 241/1990;

che il Proponente in data 23/01/2009 ha depositato presso il Settore VIA e presso tutte le Amministrazioni interessate la documentazione integrativa;

che il Settore VIA, con note del 09/02/2009, ha richiesto su detta documentazione integrativa i pareri delle Amministrazioni interessate, il parere della Regione Emilia Romagna nonché i contributi tecnici dell'Area "VIA/VAS - GIM" dell'ARPAT, dell'A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno di vari Uffici regionali;

che a seguito delle citate richieste sono pervenute le note della Provincia di Firenze, del Comune di Barberino di Mugello, del Comune di Firenzuola, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, della Regione Emilia-Romagna, dell'Autorità di Bacino del Reno, dell'ARPAT Area "VIA/VAS-GIM", del Settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, del Settore Programmazione forestale, del Settore Beni paesaggistici, del Settore Tutela dall'Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale;

che con nota raccomandata A/R del 15/05/2009 il Settore VIA ha trasmesso al Proponente i documenti amministrativi acquisiti nel corso del procedimento e non ancora in suo possesso, richiesti con nota del 28/04/2009 - Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e 25, Legge n. 241/1990;

che il Proponente con nota raccomandata A/R del 25/05/2009 (pervenuta al protocollo regionale in data 29.05.2009) ha trasmesso al Settore VIA copia di una nota del 07.05.2009 a firma del Sindaco di Barberino di Mugello che dà notizia di un parere "politico" favorevole espresso dalla Giunta Municipale in data 05.05.2009;

REDA

che il progetto prevede l'installazione di 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, per una potenza complessivamente installata pari a 32MW e produzione attesa annua di circa 78 GWh (circa 39.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate per ogni anno di funzionamento del parco). Gli aerogeneratori di tipo tripala, rotore di diametro 90 m, ed altezza della torre al mozzo di circa 80 m (altezza massima torre + pala 125 m) sono tutti ubicati nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Il progetto indica due modelli alternativi di aerogeneratori da 2 MW: Vestas V90 (colore bianco e diametro del rotore pari a 90 m) e Enercon E82 (colore bianco/grigio e diametro del rotore pari a 82 m);

che l'impianto eolico si articola in due distinti gruppi di aerogeneratori: 7 aerogeneratori (da 1 a 7) posizionati sul crinale del Monte Spicchio, ad una altitudine compresa tra 825 e 916 m slm e 9 aerogeneratori collocati lungo il crinale di Monte Citerna ad una altitudine compresa tra 800 e 930 m slm.. Gli aerogeneratori occupano una fascia di territorio, con andamento est-ovest, della lunghezza complessiva di 4,0 km circa e sono posizionati ad una distanza mutua variabile, mediamente pari a circa 280 m;

che il progetto prevede la realizzazione di piazzole per il montaggio degli aerogeneratori *in situ* (45 m x 35 m), opere di fondazione degli aerogeneratori stessi (fondazione diretta su plinto a gravità o fondazione indiretta su micropali), viabilità di collegamento fra le piazzole e fra l'area d'impianto e la rete viaria locale, cavidotto di collegamento elettrico fra gli aerogeneratori e tra questi e la cabina elettrica di smistamento/trasformazione, e cavidotto di collegamento fra la cabina di smistamento e la rete elettrica nazionale mediante la realizzazione di una apposita cabina di consegna;

che i 16 aerogeneratori saranno collegati tra di loro tramite una rete elettrica interrata MT 20 kV che seguirà, per uno sviluppo complessivo di circa 6 km i crinali dei monti Citerna e Spicchio e la locale viabilità esistente. E' prevista la realizzazione di una cabina di trasformazione 30 kV/132 kV, dalla quale una linea AT 132 kV interrata di lunghezza pari a circa 250 metri porterà la potenza prodotta ad una stazione elettrica di smistamento da realizzarsi presso l'esistente linea AT 132 kV in Comune di Firenzuola;

che il trasporto delle pale avverrà mediante elitransporto con ditta specializzata con area di appoggio (campo base) in fregio alla A1 in adiacenza alla galleria Banzole;

che la superficie complessivamente occupata in fase di cantiere è pari a 25.325 mq, che si riduce a 10.525 mq in fase di esercizio;

che gli interventi comportano la trasformazione di una superficie forestale (costituita da boschi e da una parte degli arbusteti, identificati nella "Carta della fisionomia della vegetazione" come Boschi in formazione) pari a 51.556,51 mq;

che sono previsti circa 3.810 m di nuova viabilità (viabilità interna all'area d'impianto e piste di servizio) nonché interventi di adeguamento su strade esistenti per una lunghezza complessiva di circa 1.776 m;

che il volume di terreno mobilizzato è stimato in 85.439 mc, di cui una parte (65.938 mc) sarà riutilizzata in loco per la realizzazione di opere quali piazzole, banchine e sottofondi, senza creare luoghi di deposito temporaneo. Relativamente alla parte eccedente (19.500 mc) il *Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana* non riporta una previsione univoca, in quanto a pag. 12 viene previsto il "trasporto a discarica", mentre a pag. 16 viene dichiarato che il materiale in esubero "verrà portato presso la Cava di pietra denominata 'impianto di Montecatelli' posta il località Montecatelli, Comune di Barberino ... dove lo stesso troverà collocazione nelle operazioni di ripristino ambientale". A tal proposito il Proponente fornisce nella documentazione integrativa (Allegato 15) la dichiarazione di disponibilità della Società proprietaria della Cava;

che le opere previste interessano aree soggette a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. L'aerogeneratore n. 7, la rispettiva piazzola, un breve tratto della viabilità secondaria di accesso nonché il cavidotto interrato afferenti al suddetto aerogeneratore, ricadono all'interno di un'area a vincolo paesaggistico specificatamente individuata e dichiarata di interesse pubblico con D.M. 23.6.1967, corrispondente alla fascia di 300 m lungo il tracciato dell'autostrada A1; tutti gli aerogeneratori (con l'esclusione dell'AE n. 16), le relative piazzole, i tratti di strada per l'accesso alle piazzole da realizzare *ex novo*, gli interventi puntuali di modifica della strada per Villa Dogana e Monte Spicchio e della strada esistente che serve il fabbricato isolato denominato La Casetta, parte del tracciato del cavidotto d'impianto, e la cabina di consegna alla Rete ricadono in aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142, comma, 1, lettera g) "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco";

che, con riferimento al PIT di cui alla Del. C. R. n. 72 del 24 luglio 2007, l'area individuata in progetto appartiene al sistema territoriale Mugello-Valdisieve-Romagna Toscana, per il quale tra i punti di forza vi è "alto valore paesaggistico e ambientale", e ricade nell'ambito di paesaggio n. 9 Mugello (la cabina di connessione alla Rete, ricadendo in Comune di Firenzuola, rientra nell'ambito di paesaggio n. 8 Romagna-Toscana);

che, con riferimento al PTC della Provincia di Firenze di cui alla Del. C.P. n. 94 del 15 giugno 1998, ed in particolare rispetto alla carta dello Statuto:

- gli interventi puntuali sulla viabilità principale e secondaria si collocano in "Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi" (art. 7 delle N.A.) o in "Aree boschive e forestali" (art. 17 delle N.A.). Gli interventi nn. 7, 8, 8a, ricadono in prossimità di "Percorsi attrezzati . trekking, piste ciclabili....." (art. 16 delle N.A.);

- gli aerogeneratori, i tratti di viabilità secondaria *ex novo*, i cavidotti, si collocano in "Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi" (art. 7 delle N.A.) e in "Aree boschive e forestali" (art. 17 delle N.A.);

- l'aerogeneratore n. 16, la cabina di consegna alla RTN (Comune di Firenzuola) e la cabina di smistamento (Comune di Firenzuola), si collocano in "Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi" (art. 7 delle N.A.), in "Aree boschive e forestali", (art. 17 delle N.A.), in "aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio", (art. 11 delle N.A.) ed in prossimità di "Percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili..." (art. 16 delle N.A.);

che, secondo il parere del Comune di Barberino di Mugello, con riferimento al Piano Strutturale del Comune di Barberino di Mugello, il sito individuato per la realizzazione del Parco eolico è compreso nel "Sistema territoriale montano", subsistemi "Montano della Futa" e "della collina alta". Ricade altresì nel subsistema "delle aree boscate", le quali costituiscono invariante ai sensi dell'art. 12 delle NTA del Piano Strutturale, ("Invarianti strutturali relative al territorio rurale (art. 16 P.I.T.) che recita "sono considerate invarianti strutturali del territorio rurale le seguenti funzioni: - le aree boscate, come componente naturale del paesaggio e come elemento fondamentale per gli assetti

idrogeologici e di consolidamento dei versanti...". Relativamente ai suddetti sub-sistemi, secondo le NTA del PS:

a) (Art. 19 "II subsistema montano della Futa: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico") "*II territorio extraurbano compreso nel subsistema è considerato di alto valore paesistico, da valorizzare promuovendone una fruizione turistica regolamentata, con finalità ecologiche. A tal fine il R.U. promuoverà la formazione del Parco Territoriale della Dogana [...] Non si ammettono nuove edificazioni, se non quelle connesse all'attività agricola aziendale ai sensi della LR 64/95. I relativi P.M.A.A. dovranno evidenziare le compatibilità degli interventi con gli assetti paesaggistici e forestali. Alla fine dei lavori, le opere previste dal Prevam per i cantieri ed i campi base della variante di Valico dovranno essere rimosse e le aree relative rinaturalizzate.*";

b) (Art. 23 "II subsistema della collina alta: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico") "*II territorio extraurbano compreso nel subsistema è considerato di alto valore paesistico, da valorizzare promuovendone una fruizione turistica regolamentata, con finalità ecologiche. Il R.U. promuoverà la formazione del Parco Territoriale della Dogana. Tali interventi dovranno essere previsti da una preliminare convenzione fra gli operatori privati e l'amministrazione comunale, finalizzata a regolare e garantire l'uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti. La realizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- le alberature di alto fusto esistenti dovranno essere salvaguardate

- non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità

- siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali

c) (Indirizzi individuati nell'art. 42 "II subsistema delle aree boscate: indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico") "*Le aree boscate dovranno essere tutelate, limitando i disboscamenti o i tagli estesi del sottobosco. Si ammetteranno gli interventi tradizionali di diradamento, nei limiti delle leggi vigenti, a condizione che ciò non comporti modificazioni degli assetti geomorfologici. Nel subsistema è vietata la nuova edificazione ivi compresa quella prevista dalla L.R. 64/95, se non per servizi non altrimenti localizzabili, necessari alla gestione dei parchi e delle aree protette di cui all'art.5, comma 1, quali punti informativi, servizi igienici, chioschi ristoro, piccoli magazzini ecc. E' prescritto:*

[...]

- il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate, solo all'interno di progetti di recupero ambientale di situazioni degradate o per la realizzazione di piste verdi in funzione antincendio;

d) (Art. 61 "Salvaguardie per le invarianti strutturali del territorio rurale") "*Sono vietate [...] le trasformazioni morfologiche e ambientali, ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra non finalizzati all'attività agricola, l'impianto di discariche, gli ammassi di materiali e rottami, salvo se previsti dal PRAE e/o dal Prevam*";

che l'area di impianto è situata nei pressi (200 m) del Passo della Futa (che, nelle *Linee guida per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti eolici* della Regione Toscana, viene individuato come area non opportuna per la realizzazione di impianti eolici in quanto valico appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di notevoli contingenti di avifauna migratoria) e che, l'area vasta, come dichiarato a pag. 204 dello SIA, "*conserva elementi di valore naturalistico, come dimostra la presenza di 9 Siti della rete Natura 2000 (otto SIC e due ZPS), di un Parco Naturale Regionale, di 2 Riserve Naturali Provinciali, di 3 Aree Floristiche e di un complesso del Patrimonio Agricolo e Forestale Regionale*" e che nel raggio di 10 km sono presenti 4 Siti di Importanza Regionale (SIR 36 Sasso di Castro e Montebeni IT 5140002, SIR 37 Conca di Firenzuola IT5140003, SIR 38 Giogo Colla Casaglia IT5140004e SIR 40 La Calvana IT5150001 ai sensi della L.R. 56/00 classificati anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat);

che il Comune di Barberino di Mugello è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 24.10.2006 e che ai sensi del suddetto piano, gli aerogeneratori: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ricadono in area di classe II (aree prevalentemente residenziali), 5 e 6 in area di classe III (aree di tipo misto) e il 7 in area di classe IV (aree di intensa attività umana) e che essendo il parco eolico posto nei pressi del confine con il Comune di Firenzuola, lo stesso andrà ad interessare un'area, attualmente classificata come area di II classe, secondo il P.C.C.A. del Comune di Firenzuola, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07.04.2005;

CONSIDERATO

che la richiesta di documentazione integrativa di cui alla richiamata nota del 11.08.2008, riguardava principalmente gli aspetti del progetto e dello SIA inerenti:

- la componente paesaggio (necessità della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 e di un adeguato studio dell'impatto visivo);

- la componente avifauna (necessità di apposito monitoraggio da eseguirsi con osservazioni sul campo per la

definizione della frequentazione dell'area, finalizzato alla identificazione e stima degli impatti che l'impianto di progetto produrrà sull'avifauna e sui chiropteri);

- l'analisi di alternative di localizzazione degli aerogeneratori e della viabilità di collegamento tra i medesimi, in considerazione del contesto morfologico dell'area e della presenza di aree boscate;
- le componenti suolo e sottosuolo (gestione delle terre e rocce, organizzazione della fase di cantiere e chiarimenti in merito ad eventuali stoccaggi);
- la risorsa idrica (approfondimento degli aspetti idrogeologici e delle misure previste per la tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea);
- il rumore (chiarimenti sulla documentazione presentata e analisi dell'impatto in fase di cantiere);
- l'assetto vegetazionale (stima delle superfici forestali da trasformare, definizione degli eventuali interventi di rimboschimento compensativo, censimento degli esemplari arborei significativi);
- l'assetto territoriale (piano del traffico e verifiche di fattibilità relativamente alle interferenze con la rete autostradale);

che l'esame istruttorio sulla documentazione integrativa presentata ha rilevato il permanere di carenze della documentazione rispetto alla maggior parte dei punti di cui sopra;

che, con particolare riguardo all'impatto sull'avifauna:

a) lo SIA analizza la componente avifaunistica in base a considerazioni di carattere bibliografico non accompagnate da rilievi sul campo e, dopo aver rilevato che:

- *“Tutta l'area riveste inoltre un discreto interesse come luogo di passaggio e di sosta lungo le rotte migratorie, in quanto disposta nei pressi del crinale appenninico toscano-emiliano”*(pag 159); - *“Nell'area di studio è probabile o possibile la presenza, per tutto l'anno, di 4 specie di rapaci diurni (falco pecchiaiolo, poiana, sparviere e gheppio) e 4 di rapaci notturni.*

Le emergenze avifaunistiche comprendono specie in sfavorevole stato di conservazione quasi esclusivamente a livello europeo (19 specie su 24 complessive), in quanto solo il gheppio è mediamente vulnerabile in Toscana e 6 specie sono minacciate a livello nazionale (cinque di queste sono anche di interesse regionale e comunitario)” (pag 161);

- *“Per i rapaci si sottolinea che sono probabilmente sedentari nell'area di studio sparviere (Accipiter nisus) e poiana (Buteo buteo), mentre il gheppio (Falco tinnunculus) presumibilmente caccia ma non nidifica nell'area di studio. [...] Da segnalare inoltre l'osservazione (autunno 2005) di un esemplare di re di quaglie (Crex crex), in abito giovanile, sul margine erboso di un arbusteto a monte di San Giacomo (BO), lungo la strada per il Passo della Futa (dati inediti del Monitoraggio Ambientale della Variante di Valico). La specie è ritenuta in pericolo in Italia e di interesse conservazionistico a livello globale...Da sottolineare, infine, la probabile presenza di cincia bigia (Parus palustris) e codiroso (Phoenicurus phoenicurus), specie forestali in sfavorevole stato di conservazione in tutta Europa. Per la cincia bigia gli ambienti dell'area di studio e dei territori limitrofi rappresentano habitat ottimale di riproduzione mentre il codiroso nidifica probabilmente nelle porzioni boscate più mature e su alberi d'alto fusto nei pressi delle abitazioni dell'area”* (pagg. 161-162);

- *“Le considerazioni che possono essere svolte sul locale fenomeno migratorio sono ipotesi che necessitano obbligatoriamente di conferme in base a dati di campo”* (pag. 163);

conclude che *“il sito individuato nel progetto, pur presentando caratteristiche compatibili con un basso livello di impatto sulla fauna, non è esente da elementi di rischio, a causa della presenza di alcune specie potenzialmente sensibili, per le quali appare verosimile che la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico possano rappresentare un fattore turbativo”;*

e propone: *“Per verificare, comunque, gli effetti reali della realizzazione dell'impianto si prevede di realizzare un monitoraggio delle popolazioni animali dopo la costruzione dell'impianto, sia nelle aree dell'impianto stesso che in aree di riferimento. In particolare si analizzerà l'eventuale impatto sugli uccelli mediante studio delle densità delle specie nidificanti, del comportamento degli uccelli migratori, del tasso di collisione e della densità dei rapaci dell'area circostante”;*

b) nel *“Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana”* consegnato con la documentazione integrativa, il Proponente, attraverso una serie di considerazioni, ritiene *“che la richiesta di un monitoraggio ante operam dell'avifauna residente e migratrice su almeno 18 mesi non trovi, nel caso in oggetto, alcuna oggettiva motivazione e che, soprattutto, tale richiesta non possa, in nessun caso, condizionare la conclusione della procedura di VIA, tenuto conto delle previsioni normative in materia ed anche delle determinazioni assunte, nei passati anni, da Codesta Autorità competente relativamente al quadro prescrittivo formulato per interventi infrastrutturali di ben altra rilevanza, che pure coinvolgono direttamente la stessa area interessata dal progetto di parco eolico “Monte Spicchio – Monte Citerna” (cfr. in particolare le determinazioni regionali e nazionali relative ai progetti della Variante di Valico e della terza corsia Barberino di Mugello – Firenze nord dell'Autostrada A1, dalle quali non risultano richieste di monitoraggio dell'avifauna condizionanti l'espressione dei pareri istruttori di competenza)”*, e conclude che *“In ogni caso, nello spirito di collaborazione che contraddistingue tutte le nostre iniziative e consapevoli dell'opportunità di approfondire adeguatamente tutti i possibili profili di impatto connessi con la realizzazione di impianti eolici, la*

società proponente si impegna ad incaricare un qualificato esperto per l'effettuazione di una campagna di monitoraggio dell'avifauna e della chiropterofauna ante operam, di durata congrua, i cui risultati, non appena disponibili, saranno presentati a Codesta Amministrazione".

che il Settore regionale Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, esaminata la documentazione integrativa, comunica di poter esprimere il parere di propria competenza solo dopo l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio avifaunistico ante operam;

che la regione Emilia Romagna, nella nota del 15.06.2009, rileva che *"non è stato effettuato nessun monitoraggio ante – operam dell'avifauna presente nella zona interessata da parte del proponente, come richiesto nella richiesta di integrazioni, e quindi non è possibile sapere con esattezza quali specie potranno subire un effetto negativo dalla realizzazione dell'impianto"*;

che il Comune di Barberino di Mugello, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione, *"ritiene necessario che il monitoraggio ante-operam dell'avifauna migratoria e dei rapaci nidificatori nell'area vasta non possa essere trascurato nello SIA e pertanto demandato in fase di costruzione dell'impianto"*;

che, con particolare riguardo all'impatto sul paesaggio, il citato parere del Comune di Barberino, oltre a riportare quanto sopra rilevato circa i contenuti degli strumenti della pianificazione comunale, afferma che *"ai fini del parere di compatibilità paesistica [...] si evidenzia la necessità di produrre una documentazione in grado di far apprezzare la reale visione dell'impianto, non desumibile dalle fotosimulazioni allegate"*;

che, sempre con riguardo all'impatto sul paesaggio, il Settore Beni paesaggistici, nel contributo istruttorio fornito sulla documentazione integrativa:

- rileva la presenza dell'aerogeneratore n. 7 in posizione interna al perimetro dell'area vincolata dal Decreto Ministeriale del 23/06/1967 , Codice Vincolo 182/1967 , Identificativo Univoco Vincolo n. 9048104 : "Fascia di m. 300 ai due lati della autostrada del Sole di interesse orografico agrario forestale storico e architettonico sita in 12 comuni con variazione di confine in 6 di essi", e rileva altresì che (anche in relazione alle torri 5 e 6) le aree vincolate paesaggisticamente risultano incluse nell'area di impatto locale (AIL) dell'impianto in esame, nella quale, secondo le *Linee Guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici* non dovrebbero essere presenti elementi di pregio del patrimonio culturale. A tale proposito, secondo detto Settore, *"le opere dell'impianto eolico interferiscono negativamente con il carattere ed il pregio dei luoghi soggetti a vincolo secondo le motivazioni contenute nel D.M. sopracitato , modificando in tal modo la percezione del valore del luogo e di integrità di bellezza paesaggistica così come descritto nelle motivazioni del D.M., pertanto esse non sono compatibili con il vincolo paesaggistico gravante sull'area su cui esse sono previste(torri n. 7,5,6)"*;

- rileva che *"non è stato analizzato e sufficientemente documentato il rapporto tra dette opere e l'area soggetta al vincolo paesaggistico , poiché la Relazione Paesaggistica manca di un'opportuna cartografia di idonea scala per i vari studi richiesti, oltre ad una necessaria simulazione eseguita per detta specifica area come precisato nell'Allegato al D.M. 12/12/2005"*;

- rileva altresì che *"il Progetto interessa corsi d'acqua pubblica (DPR 616 / 77 , art. 82 comma 5° lett. g) per i quali si deve tenere la fascia di rispetto di mt. 150, su ambo i lati. Vengono ad essere incluse in tale area soggetta a" Vincolo Paesaggistico "(art. 142 , lettera C , del Dlgs. 22/01/2004 , n.42) la torre e la piazzola dell'aerogeneratore n. 1 ,(su base SITAP), creando pertanto contrasto con le "linee guida regionali "e con il vincolo stesso. Tale fascia di rispetto viene interessata anche dall'AIL delle torri nn. 2 e 3. Tutte le torri sono in area boscata ed in area di protezione paesistica del P.S. del Comune di Barberino ad esclusione della n. 16 , che con la propria piazzola (unitamente alla cabina di connessione alla rete ed al cavidotto) ricade in " aree fragili " del PTCP. I boschi , essendo vincolati paesaggisticamente , debbono essere valutati nella loro possibile compromissione, non solo per ciò che concerne la loro struttura forestale, ma anche rispetto al loro aspetto paesaggistico naturale, attualmente "integro di notevole rilevanza all' interno del contesto paesistico dei boschi " , come peraltro espresso nel D.M. del 23/06/1967"*;

- rileva, *"in relazione al D.P.C.M. del 25/12/2005 (Vedi allegato denominato 'Relazione Paesaggistica', al punto 3.2.3 intitolato 'Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica', ed alle note nn. 7, 8, 9), ... la mancanza di precise espressioni di realizzazione delle misure di mitigazione e/o compensazione"*, e osserva *"che ciò che reca pregiudizio alla qualità della realtà paesaggistica della zona deve comunque essere mitigato o, quanto meno, compensato, e che ciò non consiste solo in operazioni di ripristino, laddove possibile, della consistenza boschiva sottratta, in quanto tale operare esprime solo una visione 'botanica' e non 'paesaggistica'"*;

- osserva che *"in riferimento alla 'Relazione Paesaggistica', come definita in allegato al DPCM 12/12/2005, si rende necessaria la rappresentazione dello stato di fatto e della simulazione di inserimento delle nuove opere in ogni singolo sito , per ogni singolo aerogeneratore, compresi eventuali piazzole, strade, scarpate e/o muri a retta ,ecc., in quanto la semplice descrizione delle opere non è sufficiente per la valutazione consapevole"*;

- segnala che *“il Cimitero Monumentale di Guerra del Passo della Futa (opera iniziata nel 1961 e terminata nel 1969) ed il vicino campeggio, mete conosciute e frequentate, vengono interessate molto da vicino dalle opere dell'impianto eolico, per esse è prevista una visibilità di classe alta (ed è probabile anche che a ciò si aggiunga il rumore dell'impianto), cosa [...] non consona alla funzione del luogo ed al dovuto rispetto”*;

che, con riguardo all'impatto sulla risorsa idrica:

- la documentazione permane carente di analisi delle interferenze tra le operazioni di costruzione e la risorsa idrica sotterranea, atteso che pozzi e sorgenti, ancorché non utilizzati ad uso acquedottistico, ma solo ad uso privato o libero, costituiscono comunque una risorsa ambientale di valore da salvaguardare;
- permane la carenza di un piano di monitoraggio per il controllo e la salvaguardia della risorsa idrica superficiale e sotterranea nelle fasi *ante operam*, di cantiere e *post operam*;
- permane la carenza circa le modalità di smaltimento dei reflui delle piazzole e della viabilità di cantiere, costituiti dal dilavamento da parte delle acque piovane delle zone di lavorazione e di transito di camion e automezzi in genere che possono essere soggetti a sversamenti accidentali di oli/idrocarburi, atteso che non è legittimo il semplice smaltimento dei reflui medesimi nel reticolo idrografico;

che in merito alla richiesta di valutare alternative localizzative degli aerogeneratori e della viabilità di progetto, il “Documento di risposta ai quesiti della Regione Toscana” non prende in considerazione alcuna localizzazione alternativa e afferma che *“Per quanto riguarda i criteri di posizionamento dei singoli aerogeneratori sul sito di progetto, questi sono in generale derivabili dalla mappa della ventosità del sito allegata [...] Tali criteri hanno tenuto in considerazione sia la producibilità del sito, sia la necessità di minimizzare le interferenze con il relativo assetto morfologico e vegetazionale.”* Vengono altresì riportate considerazioni circa la “vocazione eolica” del sito in relazione alle sue caratteristiche di ventosità e all'assenza di vincoli (con la sola eccezione dell'aerogeneratore 7, la cui piazzola rientra all'interno della fascia vincolata di 300 metri istituita a cavallo dell'A1) e l'inserimento del sito tra i 29 espressamente definiti come aree a “vocazione eolica” del Piano Energetico Ambientale della Provincia di Firenze e cioè *“tutte le aree entro le quali è possibile la realizzazione di impianti eolici, perché compatibili con i vincoli, la normativa, e le regolamentazioni esistenti e con i principali parametri di fattibilità tecnico-economica, e purché la velocità del vento su base annua non sia inferiore ai 5 m/s a 77 m di altezza, identificato quale limite minimo di prefattibilità”* (Provincia di Firenze, P.E.A.P. – Piano Energetico Ambientale Provinciale, Relazione Generale Finale - pag. 66);

che detto Piano Energetico Ambientale Provinciale precisa tuttavia che *“l'identificazione delle aree a vocazione eolica non significa che in queste aree sia garantita la realizzazione di un parco eolico, che deve comunque seguire gli iter autorizzativi della normativa vigente e sottostare ai parametri di sostenibilità”* (Relazione Generale Finale - pag. 67), e che in proposito la Provincia di Firenze, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione, pur ritenendo che la verifica dei parametri richiesti sia stata effettuata con esito positivo, rileva che solo uno dei due parametri di sostenibilità territoriale risulta verificato (su scala comunale) e, presumendo che ciò derivi da un errore di calcolo, ritiene di dover prescrivere una nuova verifica di detto parametro e l'eventuale adeguamento dell'installazione;

che, sempre in relazione all'analisi delle alternative di localizzazione, il Comune di Barberino di Mugello, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione, rileva che *“Risulta necessaria [...] una valutazione alternativa e/o una verifica di maggiore dettaglio delle coerenze localizzative degli aerogeneratori, delle relative piazzole e della viabilità di collegamento tra le stesse così come della viabilità di accesso ai due siti per garantire un più efficace sfruttamento dei tracciati esistenti ed attuare una riduzione sugli interventi di disboscamento e di sbancamento”*;

che, relativamente alla componente suolo e sottosuolo, la documentazione presentata risponde solo parzialmente a quanto richiesto: non viene trattata la gestione dei materiali nelle piazzole in fase costruttiva, non vengono descritte le modalità operative che consentiranno il riutilizzo delle terre senza prevederne l'accumulo, anche temporaneo, non viene presentato il richiesto piano di campionamento delle terre, ritenuto non necessario dal Proponente in virtù del fatto che le trivelle ad aria utilizzate per lo scavo non producono contaminazione (attività di campionamento sono previste solo nel caso di ritrovamenti), né vengono indicati gli accorgimenti da mettere in atto per evitare la contaminazione di terre da scavo causate da sversamenti accidentali che, secondo il Proponente, potranno prodursi solo durante le operazioni di manutenzione dell'impianto (previste ogni 5 anni) e che, data la localizzazione degli interventi interna alla torre, non potranno produrre alcuna contaminazione del suolo.

che il Comune di Barberino, alla luce delle valutazioni presenti nella relazione integrativa, *“ribadisce che occorre predisporre uno specifico documento ‘Piano di gestione terre e rocce da scavo’ che contempli il ciclo completo della gestione del materiale prodotto. Si ribadisce che occorre definire il rispetto di quanto riportato all'art. 186 del D.Lgs.*

152/06 e smi qualora si voglia gestire parte del materiale fuori dal regime dei rifiuti. In particolare la gestione implica definire nel dettaglio le modalità di stoccaggio, di campionamento e di riutilizzo del materiale con dettagli sulle destinazioni. Si sottolinea che il dettaglio sull'origine e sulle destinazioni, oltre a rispondere a principi di tutela e controllo ambientale secondo quanto richiesto dalla normativa di settore, incide direttamente sul piano del traffico. Infatti il suddetto piano risulta caratterizzato da "dati aggregati" che dovrebbero invece essere dettagliati sulla singola viabilità interessata (si rimanda alla parte relativa al "Piano del traffico"). Il piano di gestione deve prevedere anche le modalità di tutela delle componenti ambientali potenzialmente coinvolte (regimazione acque di dilavamento, sistemi di contenimento polveri, modalità di individuazione dei cumuli, etc)" e ritiene che sia "necessario esplicitare l'organizzazione dell'attività di cantiere, visto che viene identificata come condizione che garantisce la mancata 'formazione di depositi né di stoccaggi particolari'. Si richiedono inoltre dettagli in merito alla gestione del materiale di scotico". Relativamente al materiale in esubero ritiene altresì necessario che siano chiarite "le modalità con cui si intende gestire il materiale in esubero e dettagliare, qualora si palesi la possibilità di effettuarne recupero ai sensi dell'art. 186 del DLgs. 152/06 e smi in altri interventi, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo stesso", e in relazione alla possibilità di un suo conferimento all'impianto di Montecatelli comunica che "il piano di recupero della cava di Montecatelli non contempla l'acquisizione dall'esterno di materiale. Pertanto quanto previsto non è ad oggi compatibile con l'autorizzazione emessa a carico della Soc. Mugello Cave";

che, relativamente all'analisi dell'impatto acustico, la documentazione integrativa presentata dal proponente, riguarda sia la fase di cantiere che la fase di esercizio. Per quanto riguarda l'impatto in fase di esercizio, non essendo resi disponibili da parte delle case costruttrici, gli spettri di frequenza delle potenze sonore per il modello di aerogeneratore considerato nel progetto, il proponente ha determinato le emissioni sonore degli aerogeneratori a partire dal dato di potenza acustica complessiva, variabile in funzione della velocità del vento. La stima del livello differenziale su tutti i 77 recettori ha evidenziato la possibilità che in corrispondenza degli edifici civili ubicati nel nucleo abitativo di Pallareto (recettori n. 11, 12 e 13), il livello differenziale diurno e notturno non sia rispettato e nel merito il proponente l'opera si impegna ad adottare soluzioni progettuali adeguate a garantire il rispetto dei limiti di legge, quali l'installazione di finestre antirumore;

che in relazione alla valutazione di impatto acustico presentata, l'ARPAT, nel proprio contributo tecnico sulla documentazione integrativa, rileva che "non è chiaro se i livelli di pressione sonora stimati presso i recettori siano comprensivi del contributo della riflessione sulla facciata, così come previsto dalla norma UNI 9884" e "per quanto riguarda la stima del clima acustico presente nell'area", non concorda "con la procedura utilizzata dal tecnico, in particolare:

- i punti di misura del rumore ante opera sono stati scelti lontano dai centri abitati maggiormente impattati dal parco eolico;
- la stima del rumore residuo legata alla velocità del vento non appare giustificata";

che in merito alla compatibilità con il PCCA vigente in Comune di Barberino di Mugello, l'Amministrazione comunale comunica che "l'intervento risulta incompatibile con il vigente PCCA";

che relativamente all'assetto vegetazionale la documentazione integrativa non fornisce chiarimenti in merito ai rimboschimenti compensativi, limitandosi a comunicare che "i rimboschimenti compensativi, che interesseranno una superficie pari a quella forestale trasformata (51.556,5 mq), saranno realizzati all'interno del territorio comunale di Barberino. Un dettagliato piano dei rimboschimenti verrà presentato contestualmente al progetto esecutivo dell'opera";

che, secondo il parere espresso dal Comune di Barberino di Mugello, "occorre [...] che venga presentato il piano dei rimboschimenti compensativi (si ribadisce inoltre la richiesta nr. 24) enunciati ma non resi con specifica documentazione tecnica nella relazione allegata alla documentazione. Si ribadisce, contrariamente a quanto sostenuto in relazione, la necessità di definire quanto richiesto con il punto 25 della nota della Regione Toscana" (censimento degli esemplari arborei di pregio);

che il Comune di Barberino ha fatto altresì rilevare che, ai fini del rilascio della autorizzazione per il vincolo idrogeologico, la documentazione presentata dal Proponente (iniziale ed integrativa) non risulta sufficiente e ha rilevato nello specifico che "manca la documentazione necessaria per una prima istruttoria ai fini del vincolo idrogeologico. Si precisa che anche la Comunità Montana ha evidenziato, con propria nota, l'impossibilità di effettuare una valutazione per quanto riguarda i rimboschimenti compensativi";

che con riguardo agli impatti sulla rete stradale e sul traffico:

- la Provincia di Firenze ritiene necessaria una revisione del piano del traffico presentato in funzione delle limitazioni

presenti sulla SP8, sulla SP36 e sulla SP39 e in considerazione del cumulo dei flussi di traffico generati dal progetto in esame e di quelli già in atto lungo gli itinerari di servizio della Variante di Valico;

- il Comune di Barberino di Mugello ritiene che il piano del traffico debba essere corredato da specifica planimetria con indicazione dei viaggi/gg per ciascuna viabilità interessata e che, in merito all'utilizzazione della viabilità di cantiere della Variante di Valico ed in generale di percorsi/viabilità ed aree di proprietà e/o concessione di ASPI, ritiene necessario che venga fornita una preventiva accettazione formale di ASPI stessa;

che il Comune di Barberino di Mugello, nel parere espresso a seguito della integrazione della documentazione, evidenzia inoltre la necessità di:

- *“una valutazione di incidenza sull'azienda faunistico venatoria così come indicato al punto 1) delle richieste dettate dalla nota della RT”;*

- *“un maggior dettaglio, nella redazione del progetto definitivo, nella rappresentazione dei singoli interventi relativi sia alla viabilità esistente e futura sia alle piazzole. Una valutazione di dettaglio potrà essere effettuata se gli interventi verranno riportati in una adeguata scala di rappresentazione”;*

“predisporre adeguato progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Il Piano di ripristino dovrà essere redatto per le due fasi temporali di fine lavori e di dismissione dell'impianto. Il progetto infatti indica delle azioni di parziale ripristino che si prevede attuare a fine lavori; non vengono tuttavia esplicitate nello specifico e non vengono rese in opportuna cartografia di dettaglio. Le indicazioni riportate sono generiche e i dati accorpate per l'intero impianto; si ritiene necessario che vengano invece adeguatamente progettate per ogni singolo intervento”;

che pertanto il proponente, ad oggi, ha ottemperato solo parzialmente alla richiesta di integrazioni avanzata dal Settore VIA e ciò con particolare riferimento alle componenti ambientali più critiche in relazione alla tipologia ed all'ubicazione del previsto progetto;

che, con riguardo all'impatto sul paesaggio, atteso quanto evidenziato nel sopra citato parere del Comune di Barberino di Mugello e quanto osservato nel contributo istruttorio del Settore Beni paesaggistici, la documentazione presentata risulta inadeguata ai fini di un'analisi dell'impatto che dimostri la compatibilità dell'opera con i caratteri di pregio paesaggistico dell'area;

che, con riguardo all'avifauna ed ai chiroteri, non essendo disponibili i risultati di un monitoraggio *ante operam*, non è possibile valutare l'impatto che dalla realizzazione dell'impianto produrrà su dette componenti;

che con riguardo all'analisi di alternative di localizzazione e agli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto territoriale, per il permanere in tutto o in parte delle carenze documentali rilevate nella richiesta di documentazione integrativa e per le altre problematiche emerse sulla documentazione integrativa medesima, non risultano ad oggi sufficientemente studiati gli impatti relativi e le conseguenti misure di mitigazione;

che il Comune di Barberino nel parere di competenza ha fatto altresì rilevare che *“... il progetto “Parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna” in loc. Dogana, che implica la trasformazione morfologica di aree boscate con consistenti disboscamenti, nonché creazione di nuova viabilità, presenta contrasti con la tutela delle invarianze strutturali interessate, con le prescrizioni e con gli indirizzi per il Regolamento Urbanistico nonché con le salvaguardie per il territorio rurale di cui all'art. 61 delle N.T.A.”* e che *“non è conforme alla strumentazione urbanistica di questo comune in quanto, pur registrando la presenza di un'area a vocazione di parco eolico, il Piano strutturale e il regolamento Urbanistico non contengono la specifica previsione di un Parco eolico nei termini della proposta presentata.”*

DATO ATTO che con lettera prot. A00GRT/147091/P.140.20 del 5 giugno 2009 a firma del Responsabile del Settore VIA della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la Conferenza di servizi interna, alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore “Miniere ed Energia”
Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”
Settore “Tutela del territorio e della costa”
Settore “Tutela delle acque interne e del mare - Servizi idrici”
Settore “Viabilità di interesse regionale”

Settore "Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio"
Settore "Pianificazione mobilità e trasporti"
Settore "Tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale"
Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"
Settore "Rifiuti e Bonifiche"
Settore "Sperimentazione e Apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione territoriale delle Province e dei Comuni"
Settore Indirizzi per il governo del territorio
Settore "Beni paesaggistici"
Settore "Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" - Azienda Sanitaria di Firenze/ U.F. Igiene Sanità Pubblica – Zona distretto del Mugello
Settore "Programmazione forestale"
Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo sede di Arezzo
Area "VIA – VAS –GIM" dell'ARPAT

LA CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

DATO ATTO che l'odierna seduta, avente luogo in data 16 giugno 2009 presso gli uffici del Settore VIA, in Firenze, via Bardazzi, n. 19, è stata aperta alle ore 10.15 dal Presidente della Conferenza Fabio Zita, che ha verificato la presenza dei seguenti soggetti:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Settore "Miniere ed Energia"	Edo Bernini	Responsabile
Settore "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali"	Edoardo Fornaciari	Responsabile
Settore "Programmazione forestale"	Claudio Ciardi	Delegato
Settore "Indirizzi per il governo del territorio"	Andrea Chiarantini	Delegato

e altresì del responsabile della PO "Procedure di VIA", Alberto Ugolini;

UDITA l'esposizione, da parte del Presidente, delle caratteristiche del progetto, degli aspetti salienti del procedimento, nonché della proposta istruttoria formulata dal Settore VIA e risultante dal rapporto istruttorio conservato agli atti del Settore stesso;

CONSIDERATO che il proponente, ad oggi, ha ottemperato solo parzialmente alla richiesta di integrazioni avanzata dal Settore VIA, e ciò con particolare riferimento alle componenti ambientali più critiche in relazione alla tipologia ed all'ubicazione del previsto progetto, e che conseguentemente non risultano sufficientemente studiati alcuni impatti significativi, e precisamente:

- quanto all'avifauna: la conferenza, preso atto di quanto specificato nelle premesse, rileva che non sono state soddisfatte le richieste inerenti il monitoraggio *ante operam*, la cui necessità deriva dalle ragioni espresse in premessa ed è evidenziata anche nel parere dell'Amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna;
- quanto al paesaggio: la conferenza rileva che, atteso quanto evidenziato nelle premesse, la documentazione presentata risulta inadeguata ai fini di un'analisi dell'impatto che dimostri la compatibilità dell'opera con i caratteri di pregio paesaggistico dell'area;
- che con riguardo all'analisi di alternative di localizzazione e agli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa idrica, clima acustico, assetto vegetazionale ed assetto territoriale, per il permanere in tutto o in parte delle carenze documentali rilevate nella richiesta di documentazione integrativa e per le altre problematiche emerse sulla documentazione integrativa medesima, non risultano ad oggi sufficientemente studiati gli impatti relativi e le conseguenti misure di mitigazione;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra, i principali impatti critici del progetto in esame emersi nel corso dell'istruttoria interdisciplinare della presente procedura di VIA rimangono non sufficientemente conosciuti;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE

di esprimere parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto del Parco eolico Monte Spicchio e

Monte Citerna, nei comuni di Barberino di Mugello (FI) e di Firenzuola (FI), proposto dalla Parco Eolico Carpinaccio srl.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12.45.

Firenze, 16 giugno 2009

I Partecipanti alla Conferenza Interna	Firma
Edo Bernini	Firmato BERNINI
Edoardo Fornaciari	Firmato FORNACIARI
Claudio Ciardi	Firmato CIARDI
Andrea Chiarantini	Firmato CHIARANTINI

Il Presidente
(Fabio Zita)
Firmato ZITA